

## Sezione II – Rinuncia abdicativa del diritto di proprietà immobiliare

---

*La rinuncia alla proprietà immobiliare al di là dei «diritti soggettivi» e delle «persone giuridiche»: spunti di riflessione in margine all'esperienza giuridica di Roma*

Antonio Angelosanto\*

*Ricevuto 11 giugno 2025 – Accettato 18 giugno 2025*

### Sommario

Scorrendo l'ampio dibattito sviluppatosi negli ultimi anni sul tema della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare si possono evincere le radici profonde delle «gravi difficoltà interpretative» della questione al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L'autore propone un affiancamento di tale dibattito con quello, alimentato da Bernhard Windscheid nella metà dell'Ottocento, sulla qualificazione dell'eredità giacente come «diritti senza soggetto». C'è, infatti, un denominatore comune che lega il dibattito sull'eredità giacente a quello attuale sul destino degli immobili vacanti: l'utilizzo delle medesime categorie giuridiche di matrice pandettistica, il “diritto soggettivo” e la “persona giuridica”. È nell'irriducibile alternativa tra questi due corni che si incunea il dibattito attuale sulla rinuncia alla proprietà immobiliare, i cui protagonisti non sembrano pienamente consapevoli delle radici storico-giuridiche di tale dilemma.

*Parole chiave:* rinuncia alla proprietà immobiliare, diritti senza soggetto, res corporalis, derelictio, abbandono di fondi serventi e dominanti, dolo desinere possessionem.

\* Sapienza – Università di Roma. [antonio.angelosanto@uniroma1.it](mailto:antonio.angelosanto@uniroma1.it).

## **Abstract**

Looking at the extensive debate that has developed in recent years about abdicative renunciation of property right, it is possible to discern the deep roots of the “serious interpretative difficulties” of the issue under consideration by the Court of Cassation. The author proposes to accompany this debate with the one fueled by Bernhard Windscheid in the mid-19th century on the classification of unclaimed inheritance as “rights without a subject”. There is a common denominator linking the debate on unclaimed inheritance to the current debate on the vacant properties: the use of the same legal categories of Pandectic system, “subjective right” and “legal person”. It is in the irreducible alternative between these two horns that the current debate on the abdicative renunciation of property right is insert, whose protagonists do not seem fully aware of the historical and legal roots of this dilemma.

*Keywords:* renunciation of real estate ownership, rights without a subject, res corporalis, dereliction, abandonment of servient and dominant funds, dolo desinere possessionem.

## **1. «Beni immobili acefali» e «soggetti prigionieri dei propri diritti»: la separazione tra diritto soggettivo e diritto oggettivo e tra diritto privato e diritto pubblico alle radici delle attuali «gravi difficoltà interpretative» sulla rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare**

Scorrendo l’ampio e articolato dibattito sviluppatosi negli ultimi anni sul tema oggetto del presente contributo<sup>1</sup> – discussione che ha indotto i giudici del Tribunale di L’Aquila e di Venezia a disporre con ordinanza, alla luce del neonato CPC 363 *bis*, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto relativa all’ammissibilità, nel nostro ordinamento, della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare<sup>2</sup> –

<sup>1</sup> La letteratura sul tema, nell’ultimo decennio, si è andata sempre più ampliando. Da ultimo, al di là delle conclusioni, si veda la ricostruzione del dibattito offerta da Coucourde (2025) pp. 139 ss. Si vedano anche i recenti Atti del Convegno del 1° dicembre 2023 svoltosi a Manfredonia (Foggia) pubblicati, con un’utile appendice documentale, in Francesca e Follieri, a cura di (2024).

<sup>2</sup> Le due ordinanze di rinvio pregiudiziale, rispettivamente del Trib. L’Aquila, 17 gennaio 2024, n. 233 e del Trib. Venezia, 23 aprile 2024, n. 4569 sono state dichiarate ammissibili dalla Prima Presidente, quanto a quella del Giudice aquilano, con provvedimento del 29 febbraio 2024 (che ha disposto altresì l’assegnazione alle Sezioni Unite Civili «trattandosi di

si possono leggere tutti i segni delle «gravi difficoltà interpretative» della questione.

Infatti, tale condizione di ammissibilità, prevista dal nuovo articolo del Codice di procedura civile, emerge già dal tenore delle affermazioni delle opposte decisioni giurisprudenziali e delle divergenti opinioni dottrinali che si sono inseguite sul punto: i beni immobili se «vacanti» non possono essere oggetti «acefali»<sup>3</sup>, i soggetti non possono essere «prigionieri dei propri diritti»<sup>4</sup>, la «proprietà» non può essere «imposta»<sup>5</sup> né può divenire una «condanna perpetua»<sup>6</sup>; oppure, la rinuncia alla proprietà immobiliare può rappresentare un atto «egoistico»<sup>7</sup>, un «abuso del diritto» o, peggio ancora, un «reato»<sup>8</sup> e via dicendo.

Solo osservando la questione dal punto di vista del giurista-romanista è possibile evincere, dal suddetto linguaggio, le radici profonde delle attuali «gravi difficoltà interpretative» della questione.

Tale timbro linguistico, infatti, non può non richiamare al romanista il dibattito della metà dell'Ottocento, alimentato da Windscheid (1925), sulla configurabilità dei «patrimoni» o «diritti senza soggetto» nell'ambito del sistema di diritto privato incentrato sui diritti soggettivi quali predicati del soggetto di diritto<sup>9</sup>.

questione di massima e particolare importanza») e, quanto a quella del Tribunale veneziano, con provvedimento del 25 giugno 2024 (che ha richiamato il precedente, anche dal punto di vista dell'assegnazione): queste ordinanze hanno investito la Corte di Cassazione del problema dell'ammissibilità della rinuncia alla proprietà immobiliare e dei limiti dell'eventuale sindacato giudiziale in ordine alla stessa. Il 27 maggio 2025 si è svolta l'udienza pubblica nella quale la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha esposto la propria requisitoria pronunciandosi per l'ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare (per evitare l'inconveniente di tratteggiare una sorta di «proprietà forzata»), prevedendo però la soggezione dei singoli atti negoziali ad un giudizio di meritevolezza agganciato ai valori costituzionali (tra i quali spicca il principio costituzionale della «parità di bilancio» di «stampo europeo»).

<sup>3</sup> Trib. L'Aquila, 17 gennaio 2024, n. 233.

<sup>4</sup> Bellinvia (2014) § 3.

<sup>5</sup> Landi (2022) p. 197 nt. 350.

<sup>6</sup> Cons. giust. amm. Sicilia, 25 maggio 2009, n. 486.

<sup>7</sup> Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 14 marzo 2018 (nota prot. n. 137950).

<sup>8</sup> Mater e Molinari (2016) pp. 568 ss.

<sup>9</sup> Per il loro nitore, quelle pagine di Windscheid (1925) p. 145 ntt. 2-3 e 5 e p. 774 nt. 3 meritano di essere qui riportate e rilette: «è un fatto, che si trovano diritti, i quali non sono collegati ad un uomo come [a] loro soggetto. L'applicazione precipua di questo rapporto è, che esistono diritti i quali hanno la destinazione di servire ad un certo scopo» oppure «diritti in aspettativa, che sopraggiunga un uomo come loro soggetto; il caso principale, che appartiene a questo punto è quello, in cui il chiamato alla successione di un defunto non ha ancora acquistata l'eredità». E, «per questo rapporto», il «concetto più naturale è, che qui non esiste

Orestano (1978), in uno dei suoi più celebri e insuperati studi, ha magistralmente fatto notare che, a fondamento di tale discussione, stava proprio la configurazione, nell'età giuridica moderna e contemporanea, dei «diritti soggettivi» quali predicati del «soggetto di diritto»<sup>10</sup>. Sarebbe superfluo in questa sede rammentare le tappe di questa nuova costruzione: la scienza giuridica tedesca tra XVIII e XIX secolo, elevando l'individuo a principio ordinante, ha identificato tutto il sistema con gli attributi di questo soggetto, che da *obiectum iuris* si è trasformato in *subiectum iuris*. Di conseguenza, tale sistema è venuto a coincidere con il solo sistema del diritto privato, accentuando ed esasperando la tradizionale distinzione tra *ius publicum* e *ius privatum*, due semplice *positiones studii iuris* secondo la visione eminentemente obiettivistica della scienza giuridica romana, prima, e medievale, poi. Il diritto soggettivo si è così irrimediabilmente separato dal diritto oggettivo e con esso il diritto privato dal diritto pubblico<sup>11</sup>.

La costruzione pandettistica del sistema del diritto privato intorno al soggetto di diritto ha, conseguentemente, lasciato aperta una serie indefinita di problemi fondamentali: innanzitutto, quello dei rapporti tra “diritto oggettivo” e “diritto soggettivo”; ma anche quello dei rapporti tra “diritto soggettivo” e “azione” e tra “diritto privato” e “diritto pubblico”, nonché, per venire

appunto un soggetto di diritto. I diritti non hanno soggetto, ma solo una destinazione. O, detto più esattamente: mentre la destinazione normale dei diritti è di servire a quegli interessi che si concentrano nella persona di un uomo, qua la loro destinazione è di servire ad uno scopo impersonale, o di essere conservati per un uomo, ai cui interessi dovranno servire per l'avvenire. A tenore di questo modo di concepire, nel rapporto che qui ha luogo, s'ha un ampliamento del concetto del diritto. L'ordinamento giuridico non ha accordato a nessuno come proprio il precetto da esso emanato. Sicuramente anche in questo caso, onde il precetto non abbia a restar vano, si deve provvedere a che vi sia una volontà umana per esso decisiva. Ma quell'uomo, la cui volontà è dichiarata decisiva per l'attuazione del precetto giuridico e per la disposizione sopra questo, non agisce né per sé, né per alcuno cui si attribuisca come sua volontà, la volontà dell'agente: egli non agisce per uno pensato come volente, egli non agisce per qualcheduno, ma per qualche *cosa*.». Ma, allorquando «questo modo di concepire si ribella» all'attrattiva dell'uomo per la personalità, una soluzione alternativa sta proprio nella creazione di una «persona fittizia» da considerare come il «portatore» di tali diritti. Nello stesso senso, sebbene con alcune varianti, si era pronunciato anche Jhering (1871) p. 450.

<sup>10</sup> Orestano (1960) = (1978) p. 117.

<sup>11</sup> Orestano (1959) = (1978) pp. 17 ss. Dalla nascita della bipartizione tra diritto soggettivo e diritto oggettivo e dalla frattura dell'unità concettuale tra diritto pubblico e diritto privato, discende anche la rottura del legame fra *actio* e *ius*, la conseguente separazione tra diritto sostanziale e diritto processuale e l'attrazione del processo nell'orbita del diritto pubblico e la sua espulsione dalla sistematica del diritto privato (ancora, fino al XVIII-XIX secolo, fondata sulla tripartizione romana *personae-res-actiones*). Sui rapporti tra *actio* e *ius*, da ultimo, Cardilli (2010) pp. 95 ss. = (2021) pp. 121 ss.

al tema di nostro interesse, quello dei rapporti tra “diritti soggettivi” e “soggetti di diritto”. Tutti questi problemi si presentano quali aspetti particolari del primo, che rappresenta, per tutti gli altri, il problema di base, sicché la soluzione di questi ultimi dipende dal modo in cui il primo viene concepito e risolto: e proprio perché la dottrina non sempre ha avuto coscienza di ciò – rilevava lucidamente sempre Orestano – i vari problemi sono stati discussi come se fossero indipendenti e risolvibili in maniera autonoma da quello di base, con l’infausta conseguenza di moltiplicare all’infinito tesi controverse e relative discussioni.

Tra questi problemi credo si possano ascrivere anche le attuali discussioni e le «gravi difficoltà interpretative» sulla rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

Il problema dei «diritti senza soggetto», infatti, si afferma nel dibattito ottocentesco con riferimento alla configurazione giuridica dell’eredità giacente, dibattito che – come vedremo – si estende anche ai fondi abbandonati sopra o a favore dei quali fossero state, precedentemente all’abbandono, costituite servitù prediali<sup>12</sup>.

Le categorie proposte dal suddetto sistema con le quali si è tentato di risolvere il problema furono, attraverso una rilettura delle fonti giuridiche romane, proprio la «persona giuridica» e il «diritto soggettivo»<sup>13</sup>: la diatriba oscillava tra la finzione della permanenza in vita del *de cuius* di cui il patrimonio ereditario, quasi personificato, faceva le veci e la retroattività al momento dell’apertura della successione dell’acquisto dei diritti che, fino all’accettazione da parte degli eredi volontari, si consideravano come quiescenti<sup>14</sup>.

I diversi e ulteriori tentativi di soluzione del problema ruotavano attorno alla difficoltà di applicare a queste situazioni la dogmatica dei diritti soggettivi quali predicati del soggetto di diritto, che si dimostrava così insufficiente e inadatta a sussumere quei fenomeni dell’esperienza che ad essa si volevano forzatamente ricondurre senza cadere in un’evidente *contradictio in adiectio*: o i diritti soggettivi dovevano essi stessi essere considerati, seppur fittiziamente, dei soggetti oppure si doveva ammettere che i diritti potessero, in mancanza di estinzione, separarsi dai soggetti.

Come si può facilmente intuire, c’è un denominatore comune che lega il dibattito sull’eredità giacente come «diritti senza soggetto» a quello attuale sulla rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare. Infatti, tale problema,

<sup>12</sup> Un quadro del dibattito è ora offerto da Conte (2022) pp. 113 ss.

<sup>13</sup> Sui rapporti logici e storici tra la teoria dei diritti soggettivi e quella delle persone giuridiche si veda Catalano (1983) pp. 941 ss. = (1990) pp. 163 ss. e Catalano (2001) pp. 97 ss.

<sup>14</sup> Sulla questione mi limito a richiamare il più recente saggio di Schiavo (2024) pp. 211 ss., dove ulteriori ragguagli bibliografici.

nel nostro ordinamento, viene attualmente disciplinato ricorrendo alle medesime categorie giuridiche e ai medesimi schemi e sovrastrutture logiche di matrice pandettistica: il diritto soggettivo e la persona giuridica. Ed è nell'irriducibile alternativa tra questi due corni che si incunea il dibattito attuale sulla rinuncia alla proprietà immobiliare, i cui protagonisti non sembrano pienamente consapevoli delle radici di tale dilemma.

## **2. La “faccia nascosta” di CC 827 e CC 923: tra «diritti soggettivi» e «persone giuridiche»**

In età contemporanea, il diritto di proprietà, in quanto massima espressione del diritto soggettivo, è stato ritenuto, al pari degli altri diritti disponibili, rinunciabile<sup>15</sup>, al punto che il nostro ordinamento sembra orientarsi su queste due irriducibili alternative: o il medesimo diritto di proprietà si estingue, com'è il caso dell'«abbandono» dei beni mobili che divengono cose «che non sono in proprietà di alcuno» (CC 923), oppure, non volendo che si configurino proprietà immobiliari «acefale» o «vacanti», il diritto di proprietà sui beni immobili non si estingue e, dovendo necessariamente acquistarsi ad un soggetto diverso da quello di diritto privato, non può essere acquistato da altri che dallo Stato-persona giuridica, quale principale soggetto di diritto pubblico dell'ordinamento giuridico (CC 827)<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. Atzeri (1915) pp. 113 ss.; Deiana (1958) pp. 5 ss.; Santoro Passarelli (1966) p. 59; Costantino (1967) p. 67; Tabet, Ottolenghi e Scaliti (1968) pp. 696 ss.; Macioce (1989) pp. 940 ss.

<sup>16</sup> Come lucidamente ricostruito da Vacca (1983) pp. 1 ss., gli articoli del Codice civile italiano del 1942 «sono il risultato di un lungo processo di elaborazione e di un dibattito le cui radici vanno ricercate nel Code Civil francese» e nelle influenze esercitate dalla Pandettistica. Il Code Napoléon del 1804, infatti, aveva innovativamente previsto al 539 che «Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public» e al 713 che «Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat». Tale soluzione – abbandonata dal legislatore italiano del 1865 con la conseguenza di ingenerare incertezze circa il destino degli immobili vacanti – è stata poi recuperata nel 1942 con riferimento ai soli beni immobili, al fine di, per l'appunto, «risolvere», come espressamente affermato nella Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice civile del 4 aprile 1942 (§ 398), «alcuni punti dubbi e le controversie che ne erano sorte». Fu così disposto «che i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato», con l'esplicita asserzione che con questa nuova norma si era espressamente «escluso» che vi fossero «beni immobili senza proprietario». Le due soluzioni sono, come detto, due facce distinte della medesima medaglia: dall'opzione fatta propria dal Code Napoléon (ma anche da altri codici ottocenteschi come il Codice del Regno delle due Sicilie, il Codice Albertino, il Codice Napoletano e il Codice Parmense) e dal Codice civile

Alla base di queste due soluzioni alternative risiede l'inquadramento della vicenda all'interno delle medesime categorie che la Pandettistica aveva proposto di utilizzare per risolvere forzatamente il problema delle cose ereditarie, che, come le cose abbandonate, si presentano come situazioni che mal si conciliano con tale sistema. Conseguentemente, poiché il soggetto è il necessario punto d'appoggio del diritto soggettivo, delle due l'una: o i diritti soggettivi ai quali un soggetto intenda rinunciare, e, quindi, i diritti senza più un soggetto privato, non possono che estinguersi oppure, se non si trasformano essi stessi in un soggetto, quantomeno debbono acquistare a un soggetto pubblico. *Tertium non datur*<sup>17</sup>.

Da qui il dilemma e le «gravi difficoltà interpretative» della questione attualmente all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione, che investono anche gli ulteriori problemi che, come si è detto, dal primo discendono: innanzitutto, il rapporto tra diritto privato e diritto pubblico e, quindi, la dicotomica alternativa tra la tutela dell'interesse pubblico di cui si considera primo portatore lo Stato-persona giuridica e la tutela dell'interesse privato

italiano del 1942 emerge l'idea moderna dello Stato-persona giuridica quale ultimo (o primo) soggetto sovrano-proprietario di tutti i beni immobili; mentre, dall'opzione adottata dal legislatore italiano del 1865 si esprime la possibile alternativa dell'estinzione del diritto di proprietà sui beni immobili quando si disgiungano dai soggetti privati che vi rinuncino. È possibile che la differenza tra l'ordinamento francese del 1804 e quello italiano del 1865 trovi ragione nelle origini francesi del principio «nulle terre sans seigneur», per il quale tutte le proprietà immobiliari si presumevano feudali e non allodiali, e nella diffusione in Italia dell'opposto principio «nul seigneur sans titre», per il quale, viceversa, ogni cosa si presumeva allodiale e non feudale (da ultimo, sul punto, si veda la puntuale ricostruzione storica di Bona (2017) pp. 25 ss. spec. pp. 27 s. e 33). Qualche considerazione sulle necessità logiche dell'imputazione all'État degli immobili vacanti, come ineludibile alternativa all'estinzione della proprietà, mi sembra si possano rinvenire in Bufnoir (1900) p. 179, oltre che in Zachariae (1863) n. 168 ss., rappresentante di quella dottrina che riteneva l'estinzione del diritto di proprietà sugli immobili vacanti in contrasto con il principio del dominio eminente dello Stato, per cui gli immobili potevano appartenere o ai privati o alla Nazione. L'estinzione per rinuncia del diritto di proprietà era invece sostenuta, nel solco della tradizione romanistica riletta alla luce dei diritti soggettivi privati, da Pothier (1807) pp. 18 s. spec. nt. 13, che negava si potesse concepire una proprietà universale della Nazione su tutte le terre di Francia.

<sup>17</sup> Anche in questa circostanza, dunque, «il perché di tutto ciò è ormai chiaro: assunto il *diritto soggettivo* come “predicato” necessario del “soggetto”, esso non può “esistere” – per un'esigenza interna del procedimento logico seguito – senza il soggetto stesso». L'alternativa tra “diritto soggettivo” e “persona giuridica” è rivelatrice, da un lato, «dell'esigenza logica, direi addirittura grammaticale, che non consente di scindere il predicato dal soggetto», dall'altro, «che la costruzione del *diritto soggettivo*, almeno senza il correttivo delle “persone fittizie”, non è idonea a subsumere tutti i fenomeni che ad essa si dovrebbero poter riportare» (Orestano (1959) = (1978) pp. 129 ss.).

del soggetto rinunciante, che investe direttamente la dialettica fra (individualistiche) prerogative proprietarie e (solidaristiche) forme di responsabilità, tra le principali matrici delle suddette gravi difficoltà interpretative<sup>18</sup>.

Si tratta di un vicolo cieco che non sembra avere vie d'uscita: ci troviamo – si può ben dire – di fronte ad uno degli esempi più tipici «delle insufficienze e delle incongruenze cui porta l'impostazione tradizionale del cosiddetto “sistema dei diritti soggettivi”»<sup>19</sup>.

### **3. Prima della grande dicotomia: la concezione prevalentemente materialistica della proprietà immobiliare e la rinuncia tramite *derelictio***

Prima della grande dicotomia tra diritto soggettivo e oggettivo, il diritto di proprietà, considerato dai giuristi romani dell'età del processo formulare alla stregua di una cosa corporale e non quale cosa incorporale come gli altri diritti reali, coincide con la cosa stessa da cui non può, di conseguenza, facilmente disgiungersi<sup>20</sup>. La concezione romana della proprietà, in particolare di quella immobiliare, pone tendenzialmente in primo piano la cosa oggetto del diritto rispetto al soggetto che ne è titolare<sup>21</sup>. E ciò sembra trovare una conferma proprio con riferimento alla rinuncia alla proprietà degli immobili.

<sup>18</sup> Che il dibattito attuale ruoti tutto attorno a questo conflitto si evince chiaramente già dai termini oltre che dai contenuti delle relative voci che sono sul punto più di recente intervenute: Materi R. e Molinari (2016) pp. 568 ss.; Pellegrini (2021) pp. 253 ss.; Follieri (2022) *passim*; Grimaldi (2023) pp. 9 ss. Interessanti spunti di riflessione, circa una scissione tra responsabilità e appartenenza, ora in Landi (2022) pp. 196 ss. spec. 204.

<sup>19</sup> Orestano (1959) = (1978) p. 130.

<sup>20</sup> L'ambito temporale entro cui, in questa sede, tali riflessioni sono svolte si sviluppa tra gli ultimi secoli della Repubblica e primi dell'Impero ed è rappresentato da quel particolare periodo della storia giuridica di Roma che può inquadrarsi nell'“età del processo formulare” e che, per quanto concerne le fonti del diritto privato, può essere indicato come età della giurisprudenza e del pretore. Cfr. Serrao (2006) pp. 442 ss.

<sup>21</sup> L'argomento è alquanto spinoso e molto dibattuto. Mi limito soltanto a rilevare che, non solo chi ha negato completamente una visione soggettivistica dello *ius*, come Villey (1946-1947) pp. 201 ss., ma anche chi, come Pugliese (1939) pp. 223 ss. spec. 237 s., ha posto in risalto la concezione di alcuni istituti giuridici dal punto di vista del soggetto, hanno rilevato una persistente concezione materialistica e concreta della proprietà, difficilmente inquadrabile all'interno dello schema del diritto soggettivo. Sul tema delle continuità e discontinuità tra il diritto di proprietà degli antichi e il diritto di proprietà dei moderni, iscritto all'interno della categoria del diritto soggettivo, argomento di grande complessità su cui si articola un dibattito intenso e variegato, mi limito a richiamare Grossi (1988) = (2006) nonché i più recenti contributi romanistici di Diliberto (2009) pp. 59 ss. e Diliberto (2019) pp. 89 ss. e Cardilli (2021) pp. 265 ss. spec. 268.

D'altra parte, che la disciplina della derelizione dei beni possa essere esaminata assieme a quella dell'eredità giacente trova una giustificazione nel modo in cui, nel corso dell'esperienza giuridica di Roma, che dal sistema di cui si è appena discorso prescinde, tali situazioni vennero a configurarsi proprio nell'ambito della concezione preminentemente materialistica e oggettiva della proprietà<sup>22</sup>. Infatti, tanto le cose ereditarie quanto le cose abbandonate sono unitamente considerate, per limitarci al sistema del diritto privato che emerge dalle Istituzioni di Gaio, come meri beni vacanti di possesso (Gai. 2, 9 e 51). Tale considerazione, che sembra risalire quantomeno alla tarda repubblica e al primo impero – potendosi riferire le attestazioni giurisprudenziali più datate innanzitutto al giurista d'età augustea Antistio La-beone (D. 3, 5, 9, 1 Ulp. 10 *ad ed.*; D. 8, 5, 6, 2 Ulp. 17 *ad ed.*) – acquista particolare valore con riguardo a quanto si dirà oltre circa il rapporto tra derelizione della proprietà e imputazione di responsabilità a chi abbia dolosamente dismesso il possesso (D. 43, 8, 2, 42 Ulp. 68 *ad ed.*).

Per quanto riguarda in particolare gli immobili, tale concezione resiste alla differenza concettuale cui giunge la scienza giuridica tra *possessio* e *dominium*, prima, e fra “mero abbandono materiale del possesso” e “derelizione del diritto di proprietà”, dopo, che condusse alla nota controversia tra Sabiniani e Proculiani sugli effetti della derelizione, su cui torneremo a breve.

Infatti, è proprio con riferimento alla rinuncia abdicativa alla proprietà, in particolare immobiliare, che il processo di astrazione del concetto di *dominium* legato a quello soggettivo di *dominus*<sup>23</sup> – nell'ambito della dialettica e contrapposizione tra la nozione astratta di proprietà, da un lato, e la concettualizzazione unitaria degli *iura praediorum* e dell'*usus fructus*, dall'altro<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Nonostante le numerose differenze di funzione e disciplina tra le *res derelictae* e le *res hereditariae* – ignorate da Collinet (1929) pp. 74 ss. e Kaser (1956) pp. 103 ss. e invece puntualmente evidenziate da Solidoro Maruotti (1989) pp. 52 s. (con toni più trancianti e meno aperti a possibili analogie, già Franciosi (1964) pp. 237 ss.) – le analogie logiche tra le diverse soluzioni giuridiche prospettate per queste due particolari forme di “diritti senza soggetti” non sono trascurabili in quanto dagli stessi giuristi romani trattate congiuntamente sotto il profilo della *vacua possessio*. È a partire da questa considerazione di carattere generale, che si può ipotizzare che i giuristi più antichi «concepirono e disciplinarono unitariamente le due figure, che poi le ben note esigenze di ordine pratico portarono progressivamente ad assumere caratteristiche, discipline e terminologie autonome.» (Solidoro Maruotti (1989) pp. 53 s.).

<sup>23</sup> Su cui si veda il denso e accurato saggio di Solidoro (2001) pp. 135 ss. poi con modifiche e aggiornamenti in Miceli e Solidoro (2021) pp. 57 ss.

<sup>24</sup> Sullo sviluppo concettuale del *dominium* quale legame giuridico immateriale, sempre più slegato dalla *res* e progressivamente ancorato al soggetto giuridico già qualificato come *dominus*, mi limito a richiamare, con particolare riferimento alla contrapposizione tra *dominium*, da un lato, e *iura praediorum* e *usus fructus*, dall'altro, gli studi di Capogrossi Colognesi (1969) spec. pp. 497 ss. Sull'influenza che il processo formulare e il rapporto tra situazione

– sembra trovare, nella disciplina obiettivistica e materialistica dell’abbandono volontario delle terre, un significativo contrappeso.

Se, ancora nelle Istituzioni di Gaio, il *dominium ex iure Quiritium* è considerato una *res corporalis*, non è un caso se per gli altri diritti reali, come le servitù prediali e l’usufrutto, sia espressamente prevista, in quanto per l’apunto *res incorporales*, la rinuncia come modo di estinzione del diritto attraverso l’utilizzo di uno specifico schema negoziale<sup>25</sup>. L’astrattezza di questi diritti – che anche sul piano processuale si presentano come posizioni giuridiche soggettive espressamente qualificate come *iura* che spettano ai rispettivi titolari<sup>26</sup> – ha come conseguenza logico-giuridica l’impossibilità di estinguere i diritti stessi attraverso l’abbandono materiale: possibilità che invece si presenta come necessità per la proprietà che, a fronte della sua concezione materialistica, può essere dismessa soltanto tramite un atto materiale di abbandono assistito dalla volontà di disfarsene non momentaneamente ma in via definitiva<sup>27</sup>, attività che prese il nome di *derelinquere*<sup>28</sup>.

di fatto – *possessio* – e corrispondente diritto – *dominium* –, che nell’ambito del processo formulare di rivendica conduceva ad una netta distinzione tra “attore-proprietario non possessore” e “convenuto-non proprietario possessore”, esercitarono sulla progressiva costruzione astratta della proprietà, si vedano le pagine dedicate *ex professo* al tema da Capogrossi Colognesi (1988) pp. 183 s.

<sup>25</sup> Probabilmente coincidente con la *in iure cessio* modellata sull’*actio negatoria*, rispettivamente, *servitutis* o *usus fructus*: cfr. Tuccillo (2011) pp. 465 ss. D’altra parte, per la rinuncia al diritto di servitù o d’usufrutto, nelle fonti, non si utilizza il verbo *derelinquere* o *pro derelicto habere*, ma si fa uso del diverso termine tecnico *remittere* (e.g. D. 8, 6, 6, 1b Cels. 5 dig.; D. 8, 2, 32 pr. Iul. 7 dig.; D. 27, 9, 3, 5 Ulp. 35 ad ed.). Gli *iura in re aliena*, infatti, non potevano essere derelitti in quanto non era possibile configurare per essi un atto materiale di abbandono in ragione del fatto che di essi non era possibile spossessarsi perché, per l’apunto, non suscettibili di essere posseduti (Branca (1958) p. 2: «i romani ammettevano il possesso soltanto rispetto alla cosa, cioè, direbbe un moderno, rispetto alla proprietà»).

<sup>26</sup> Pugliese (1939) pp. 253 s.

<sup>27</sup> Nel sistema negoziale romano, dominato da una stringente tipicità, al di là della *derelictio*, non esiste un negozio tipico di rinuncia per la proprietà ma esistono alcuni negozi con causa diversa che possono comunque essere qualificati come atti di disposizione meramente abdicativi (Albanese (1982) p. 121): innanzitutto, la *manumissio* del proprio servo, che comporta, assieme all’affrancazione di quest’ultimo, l’estinzione del *dominium ex iure Quiritium* (Gai. 1, 17) o anche, più specificamente, la *manumissio* da parte del nudo proprietario di quel servo oggetto d’altrui usufrutto che determina perdita della proprietà senza però conferire la libertà al servo, che resta così *res sine domino* (*Epit. Ulp.* 1, 19; *Fragm. Dos.* 11). Analoghi effetti furono attribuiti alla *derelictio* del servo che diveniva parimenti *res sine domino*, su cui, da ultimo, Pasquino (2024) pp. 1 ss.

<sup>28</sup> Per il quale nelle fonti si tende a fare un uso tecnico dei verbi *derelinquere* e *pro derelicto habere*: cfr. Romano (1933) = (2002) pp. 120 s. (ma pure Romano (1960) = (1981) pp. 545 ss.; e Branca (1958) pp. 1 ss. La nuda volontà, sia pure manifestata chiaramente, mentre basta a spogliare del possesso, non è sufficiente a far perdere la proprietà (D. 41, 2, 17, 1 Ulp.

Dal quadro storico che, grazie ai più puntuali studi in materia<sup>29</sup>, sembra emergere dalle fonti, si evince che, in età repubblicana e primo imperiale, il fenomeno dell'abbandono delle terre – che si poteva verificare in dipendenza di situazioni di necessità (come guerre, incursioni di briganti, minacce, esilio), di opportunità politica (come la secessione della plebe) ma anche per mere ragioni di convenienza economica<sup>30</sup> – fu sempre osservato dal punto di vista della mera vacanza del possesso.

Di conseguenza, la concezione materialistica e obiettiva della proprietà, in particolare immobiliare, da cui discende una considerazione degli immobili abbandonati come *res vacuae possessionis*, resiste in modo significativo al successivo dibattito giurisprudenziale sorto, nel corso del I secolo, attorno agli effetti della *derelictio*.

76 *ad ed.*): così Bonfante (1926) p. 565. Da tenere presente, comunque, che in alcune circostanze non sembra esserci chiara differenza tra rinuncia e alienazione, a fronte dell'uso «lattissimo» che i giuristi fanno del verbo *alienare* anche con riferimento al rifiuto, alla rinuncia o addirittura con riguardo all'usucapione: D. 27, 9, 5, 8 Ulp. 35 *ad ed.* e, in particolare, D. 50, 16, 28 Paul. 21 *ad ed.* (cfr. Windscheid (1925) pp. 206 s.). Scialoja (1933) II p. 299 discorreva di «abbandono effettivo» con riguardo alla necessità che il fondo venisse dismesso materialmente ai fini della derelizione della proprietà.

<sup>29</sup> Solidoro Maruotti (1989) pp. 34 ss.

<sup>30</sup> Tenuto conto che la derelizione per ragioni economiche si verificava più frequentemente con riferimento ai beni mobili piuttosto che agli immobili, si discorre di derelizione di immobili per ragioni di convenienza economica – oltre che in Cic. *de leg. agr.* 2, 26, 70 – proprio in quei testi giurisprudenziali dove il giurista Labeone dà mostra di guardare ai beni immobili derelitti come meri beni vacanti di possesso: D. 3, 5, 9, 1 Ulp. 10 *ad ed.*, dove si attesta che, già secondo Labeone, a chiunque fosse «permesso abbandonare una cosa anche in caso di un danno temuto» e addirittura che, per Celso e a differenza del primo, chi avesse, ad esempio, reso sicuro riparandolo un casamento altrui evidentemente in pericolo («*si insulam fulsit*»), non avrebbe potuto esperire contro il derelinquente l'azione di gestione di affari, perché non li avrebbe gestiti «utilmente»: infatti, «non gestisce affari utilmente chi intraprende un'attività non necessaria o che costituirà un peso per il padre di famiglia». Ancora Labeone (D. 8, 5, 6, 2 Ulp. 17 *ad ed.*), con riferimento ad una *servitus oneris ferendi*, scriveva che non era «l'uomo» a dover prestare «questa servitù, ma la cosa, e che pertanto al proprietario» era sempre «lecito abbandonare la cosa», qualora evidentemente non gli fosse convenuto sostenere le spese di rifacimento della parete che discendevano da suddetta servitù. Su queste fonti, si veda Romano (1933) = (2002) pp. 120 s., con, in aggiunta, le opportune considerazioni di Solidoro Maruotti (1989) pp. 122 ss., dove gli ulteriori richiami bibliografici alla letteratura precedente.

#### 4. La persistente concezione obiettiva della proprietà dei fondi serventi o dominanti abbandonati sullo sfondo della controversia tra *res derelictae* come *res nullius* e *derelictio* come mero abbandono del possesso

Si può presumere che fu anche a causa delle incertezze tra “mero abbandono del possesso” e “derelizione del diritto di proprietà” dei fondi, se i beni immobili non sembrano esser stati intaccati dalla controversia che, nella prima età imperiale, si accese tra le due scuole giuridiche dei Sabiniani e dei Proculiani, circa gli effetti della derelizione<sup>31</sup>: a fronte della progressiva soggettivizzazione e astrazione della nozione di *dominium*, i primi ritenevano che il proprietario perdesse il diritto di proprietà al momento della derelizione della cosa che assumeva così le fattezze di una *res nullius*; i secondi, invece, concependo ancora la *derelictio* come mero abbandono del possesso, reputavano che la cosa fosse del proprietario fino all’acquisto da parte di terzi (D. 41, 7, 2, 1 Paul. 54 *ad ed.*; D. 47, 2, 43, 5 Ulp. 41 *ad Sab.*)<sup>32</sup>.

La tesi proculiana, come sembrerebbe attestarsi dai frammenti del Digesto dove se ne fa parola nonché da I. 2, 1, 47, non prevalse. L’affermazione dell’opinione di Sabino e Cassio, prima, e di Giuliano, poi, e l’isolamento della tesi di Proculo favorirono un allontanamento delle *res derelictae* dalle

<sup>31</sup> L’abbandono materiale poteva estrinsecarsi, in questi casi, anche in una omissione, come il non curare la manutenzione di un edificio o il lasciare il fondo incolto (Czyhlarz (1905) pp. 97 s.). Di conseguenza, la distinzione concettuale tra “abbandono del possesso” e “derelizione del diritto” che si affermò all’esito del dibattito tra Sabiniani e Proculiani, si presentava decisamente più incerta proprio per i beni immobili: per questi, infatti, «l’elemento materiale» tipico dell’abbandono del possesso non poteva risultare in modo evidente ed inequivoco data l’impossibilità che il proprietario gettasse via o allontanasse da sé il bene di cui volesse disfarsi», come invece poteva ben accadere per i beni mobili (Solidoro Maruotti (1989) pp. 34 ss. spec. 37).

<sup>32</sup> Circa l’oggetto della derelizione – beni mobili o immobili, *mancipi* o *nec mancipi* – e le diverse conseguenze prospettate in punto di modalità di acquisto del bene derelitto da parte del terzo – per occupazione o usucapione – su cui ricadde il dibattito tra i giuristi romani, non vi è assoluta certezza tra i romanisti (per una ricostruzione delle teorie prospettate in letteratura: Solidoro Maruotti (1989) pp. 236 ss. e più di recente con ulteriori ragguagli bibliografici Beggiano (2022) pp. 18 ss. Sui contenuti e la portata di questo dibattito, si vedano, infatti, le diverse e articolate interpretazioni avanzate in letteratura da Czyhlarz (1905) pp. 115 ss.; Peruzzi (1905) pp. 114 ss.; Bonfante (1918) pp. 360 s.; Romano (1933) = (2002) pp. 140 ss.; Branca (1958) pp. 2 s.; Vacca (1983) pp. 74 ss. Queste incertezze si rendono palesi nelle differenti sfumature con cui, nei manuali tradizionali di maggior uso, la questione è, in età più recente, ancora affrontata: Burdese (1983) pp. 347 s.; Talamanca (1990) pp. 415 s.; Marrone (2006) pp. 301 s. Sul punto credo sia, ad ogni modo, riporre la doverosa attenzione sulle evidenti difficoltà nel ricostruire compiutamente il pensiero dei giuristi romani in tema di derelizione a causa della soppressione, nei relativi testi, dei casi concreti cui le decisioni dei giuristi citati si riferivano.

*res hereditariae* e una progressiva assimilazione delle prime alle *res nullius*, con tutta una serie di conseguenze pratiche non indifferenti, come la non configurabilità del furto delle cose derelitte (D. 47, 2, 43, 5 Ulp. 41 *ad Sab.*; D. 47, 2, 46 pr. Ulp. 42 *ad Sab.*) e l'inefficacia degli acquisti o degli atti illeciti compiuti dal servo derelitto (D. 45, 3, 36 Iav. 14 *epist.*; D. 9, 4, 38, 1 Ulp. 37 *ad ed.*).

Nonostante il dibattito avesse spostato il punto d'osservazione dall'oggettiva vacuità possessoria dell'immobile alla soggettiva titolarità del diritto, nei testi giurisprudenziali successivi alla risoluzione del dibattito attraverso l'accoglimento definitivo della tesi sabiniana, il linguaggio adottato con riferimento all'estinzione del diritto di proprietà non è mai oggettivo – “la proprietà derelitta si estingue” – ma soggettivo – “il proprietario derelinquente cessa di essere tale”: ciò a riprova di una resistente, anche se ridotta, percezione materialistica e oggettiva della proprietà che poteva svincolarsi per rinuncia dai soggetti ma che difficilmente si disgiungeva concettualmente dalla cosa corporale con la quale ancora si identificava<sup>33</sup>.

Non sembra, dunque, porsi alcun ostacolo logico e linguistico – a prescindere dall'una come dell'altra opinione giurisprudenziale – all'ammissione per i giuristi romani che la proprietà della *res derelicta* potesse “perdersi” ma non “estinguersi” e, quindi, essere considerata alla stregua di un «diritto senza soggetto» – per dirla con Windscheid – che, in particolare nell'assimilazione della *derelictio* ad una *traditio in incertam personam donationis causa*, appare infatti, al pari dell'eredità giacente, attendere di essere acquistata dal nuovo e incerto avente causa<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> D. 41, 7, 1 Ulp. 12 *ad ed.*: «*Si res pro derelicto habita sit ... res desinunt esse nostrae*»; D. 41, 7, 2, 1 Paul. 54 *ad ed.*: «*Sed Proculus non desinere eam rem domini esse, nisi ab alio possessa fuerit ...*»; D. 47, 2, 43, 5 Ulp. 41 *ad Sab.*: «*... cum placeat Sabini et Cassii sententia existimantium statim nostram esse desinere rem, quam derelinquimus.*»; I. 2, 1, 47: «*pro derelicto autem habetur ... statim dominus esse desinit*». Cfr. Romano (1933) = (2002) p. 124 ss. spec. 127 s.: «ciò che si derelinge è ... non un diritto, nemmeno il diritto di proprietà, ma la cosa in sé e per sé. ... Così il concetto di questo istituto rimase alquanto materializzato e come imprigionato in un involucro, per dir così, corporale.».

<sup>34</sup> Nonostante l'affermazione della tesi di Sabino e Cassio, la tendenza ad equiparare la *derelictio* ad una *traditio in incertam personam* o ad una *traditio* compiuta *donationis causa* sembra resistere nel pensiero giuridico romano, come dimostrato da D. 45, 3, 36 Iav. 14 *epist.* («*... nam et haec genere quodam donatio est ...*»), D. 41, 7, 5, pr.-1 Pomp. 32 *ad Sab.* («*... quia quasi volente et concedente domino... quamvis incertae personae voluerit eas esse ...*»), I. 2, 1, 46-47 («*Hoc amplius interdum et in incertam personam collocata voluntas domini transfert rei proprietatem: ... Qua ratione verius esse videtur et, si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit quis, statim eum dominum effici. ...*»). Tradizionalmente si ritiene che la paternità di questa configurazione – che si fonda sulla tendenza a considerare l'abbandono come una specie di rinuncia traslativa – sia da imputare ai giustinianeî (Berger (1922) pp. 132

E questo vale a maggior ragione per i beni immobili derelitti. Non a caso, i termini del dibattito sui fondi dominanti o serventi abbandonati, alimentato nello stesso torno di anni da Fadda (1930), il quale, sull'esempio di Windscheid<sup>35</sup>, aveva proposto anche per essi la configurazione di un «diritto senza soggetto», sono analoghi a quelli adoperati dalla dottrina ottocentesca per l'eredità giacente: se non si vuole ammettere la possibilità che il diritto di proprietà esista a prescindere di un soggetto proprietario, o il diritto di proprietà, e con esso il diritto di servitù, sul fondo abbandonato si estingue oppure si deve ricorrere alla finzione di permanenza del proprietario derelinquente<sup>36</sup>.

Credo che proprio in ragione della concezione materialistica e oggettiva della proprietà, in particolare immobiliare, non ci sia da meravigliarsi della persistenza, attestata dalle fonti<sup>37</sup>, delle servitù prediali sopra o a favore di fondi derelitti, che continuano a «sussistere interinalmente» malgrado l'assenza di un «soggetto» proprietario<sup>38</sup>: nonostante l'allontanamento dalle *res hereditariae* e il progressivo avvicinamento alle *res nullius*, le *res derelictae* non furono mai completamente ed esplicitamente considerate come cose

ss.) ma non si può escludere che essa fosse già stata proposta in ambienti giurisprudenziali, in particolare proculiani (Czyhlarz (1905) pp. 121 ss. Cfr. Vacca (1983) pp. 49 s. nt. 15, 73 nt. 65.

<sup>35</sup> Cfr. Fadda e Bensa (1930) pp. 102 s.

<sup>36</sup> Quello della sopravvivenza delle servitù prediali in relazione a fondi derelitti è un argomento molto discusso tra i romanisti, i quali si sono divisi tra chi ha ritenuto impossibile riconoscere l'esistenza di un diritto di servitù sopra o a favore di un fondo privo di proprietario (Brugi (1900) p. 162; Arangio-Ruiz (1909) pp. 464 s.), chi ha reputato che potessero persistere le servitù sopra ma non a favore di un fondo derelitto (Czyhlarz (1905) pp. 131 ss. e 133 ss.; Grosso (1932) pp. 104 ss. e 122 ss.) e chi, infine, ha ammesso il perdurare della servitù in caso di derelizione sia del fondo servente che del fondo dominante (Fadda (1892) pp. 65 ss. = (1910) pp. 211 ss. – a cui seguì, in aperta polemica con Biagio Brugi e Fadda (1896) pp. 801 ss. = (1910) pp. 221 ss. –; Scialoja (1933) II pp. 25 ss.). La sensazione, nel rileggere alcune di quelle pagine (emblematicamente, Brugi (1900) p. 169; Czyhlarz (1905) p. 131) e, successivamente, Romano (1933) = (2002) p. 145), è esattamente quella di trovarsi di fronte ad un dibattito che, non potendo fare a meno di inquadrare la questione all'interno dello schema del diritto soggettivo (e, quindi, non potendo ammettere che potessero configurarsi diritti soggettivi senza soggetti di diritto), non è riuscito a trovare una soluzione, alternativa all'imputazione del fondo derelitto ad una persona giuridica, diversa dall'estinzione del diritto stesso.

<sup>37</sup> Si veda emblematicamente il già citato pensiero di Labeone riportato in D. 8, 5, 6, 2 Ulp. 17 *ad ed.* Come si è, altresì, già visto, la persistenza del diritto reale su cosa altrui si riscontra anche in caso di manomissione di servo gravato da usufrutto: *Epit. Ulp.* 1, 19; *Fragm. Dos.* 11.

<sup>38</sup> Esattamente così Windscheid (1925) p. 774 s. nt. 3 si esprimeva, nell'ambito dell'esposizione della sua teoria sui “diritti senza soggetto” ricordata in apertura di questo contributo, anche per le servitù prediali a favore del fondo dominante abbandonato dal suo proprietario.

prive di “proprietà” malgrado fossero da considerarsi prive di “proprietario”<sup>39</sup>.

Come, infatti, avrebbe potuto configurarsi una servitù prediale sopra o a favore di una *res sine domino* se non alla luce di una persistente concezione materialistica della proprietà che restava, per così dire, ancorata alla cosa, nonostante fosse ormai priva di un soggetto proprietario<sup>40</sup>?

## **5. Al di là di ogni irriducibile opposizione tra interessi privatistici a rinunciare e interessi pubblici all'imputazione di responsabilità: la fattispecie pretoria del dolo *desinere possessionem***

Ad ogni modo, credo che dietro la controversia giurisprudenziale sugli effetti dell'abbandono dei beni immobili vi sia un dato, non di poco conto, da porre in rilievo: la controversia giurisprudenziale non incide sulla facoltà o meno del proprietario di rinunciare al suo diritto a possedere il bene, né tantomeno sull'estinzione delle responsabilità che possano derivare dal rapporto dominicale con la cosa, bensì solo sui rapporti tra proprietario derelinquente e nuovo occupante. Il nodo della questione, infatti, probabilmente ruotava attorno alle forme di trasmissione del bene, alla perdita del diritto di proprietà in ordine all'altrui modo di acquisto a titolo originario, alla certezza delle situazioni giuridiche reali, *in primis* con riferimento ai beni immobili, alla possibilità, infine, di configurare il furto delle cose abbandonate.

Tale dibattito interpretativo, dunque, non ha nulla a che vedere con l'imputazione di responsabilità al rinunciante che, come vedremo a breve, sono sempre da ascrivere a chi abbia un mero rapporto materiale con la cosa (o lo abbia dolosamente dismesso). Infatti, mentre il dibattito giurisprudenziale

<sup>39</sup> In questo senso, mi pare si esponesse già Bonfante (1918) p. 358: «Se si considera la derelizione come una rinuncia assoluta alla cosa, per cui essa diviene *res nullius*, nel senso ordinario della parola, dovrebbero estinguersi tutti i diritti che gravavano sulla cosa derelitta, per esempio le servitù prediali e l'usufrutto, nonché le servitù inerenti attivamente ad un fondo. Ciò è ripugnante ed inopportuno, e si può dire anzi in contrasto con le fonti per quel che concerne l'usufrutto, il quale perdura sulla cosa derelitta. Il cessare de' *iura in re* sulla cosa derelitta, a parte la contraria attestazione delle fonti, è parso tanto enorme che unanimemente la dottrina decide in senso contrario.».

<sup>40</sup> Anche chi, come emblematicamente Fadda (1892) = (1910) pp. 211 ss. e Fadda (1896) = (1910) pp. 221 ss., ha sostenuto la configurabilità di diritti di servitù a favore o a carico di fondi senza soggetti, non sembra aver posto la dovuta attenzione sulla concezione materialistica della proprietà che, oltre al principio per cui le servitù prediali sono essenzialmente un rapporto tra fondi e non tra soggetti, poteva rappresentare il presupposto giustificativo della persistenza delle servitù prediali sopra o a favore dei fondi derelitti.

era probabilmente teso a risolvere l'incertezza che derivava dalla difficoltà di qualificare l'abbandono materiale come volontà del proprietario di disfarsene in modo definitivo – ai fini, dunque, della tutela, a seconda dei casi, delle sue prerogative proprietarie o degli interessi del nuovo occupante ad acquistare il bene – l'interesse, anche di ordine pubblicistico, ad imputare responsabilità continuava a trovare nel mero abbandono del possesso del bene il criterio per determinare l'effetto liberatorio del rinunciante e nell'impossessamento del nuovo occupante il parametro per l'attribuzione della responsabilità<sup>41</sup>.

Questo sistema, che ruota attorno ad una dimensione obiettivistica e materialistica, supera e, anzi, esclude all'origine il problema dell'imputazione delle responsabilità come limite di validità della rinuncia al diritto di proprietà, in quanto è il mero rapporto materiale con il bene a rilevare ai fini della definizione della legittimazione passiva agli strumenti processuali volti a sanzionarne le relative responsabilità.

La prospettiva romana, dunque, si conferma, nonostante la progressiva astrazione della nozione di *dominium* alimentata dall'affermarsi della tesi sabiniana sulla progressiva equivalenza tra le *res derelictae* e le *res nullius*, processuale e non sostanziale, materiale e non astratta, obiettiva e non soggettiva.

La questione della responsabilità del soggetto, essendo scissa dallo statuto proprietario e dalla facoltà del *dominus* di rinunciarvi, si riversa sul piano processuale.

D'altra parte, come è stato sottolineato, se la disciplina delle *res* pone in primo piano le cose medesime piuttosto che i soggetti, «è la stessa dimensione del processo – delle *actiones* – che riconduce alla soggettività, che pone in risalto non la cosa ma i soggetti»<sup>42</sup>. Questi possono liberamente svincolarsi dalla proprietà delle cose ma non possono sfuggire processualmente alle responsabilità che possano essere loro ancora imputate<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Solidoro Maruotti (1989) pp. 132 ss. Per un elenco delle fonti in cui si fa riferimento agli effetti liberatori della derelizione di beni immobili, Czyhlarz (1905) pp. 132 s. e Romano (1933) = (2002) p. 146, tra le quali, oltre a D. 43, 8, 2, 38-39; 42 Ulp. 68 *ad ed.* che sarà esaminato nel testo, acquista rilevanza il già citato frammento D. 8, 5, 6, 2 Ulp. 17 *ad ed.* dove sempre Labeone discorreva di liberazione dagli obblighi di riparazione della cosa servente. Invece, sulla corretta interpretazione di D. 39, 2, 7, 2 Ulp. 53 *ad ed.* e di D. 39, 2, 9 pr. Ulp. 53 *ad ed.*, si veda Solidoro Maruotti (1989) pp. 160 ss.

<sup>42</sup> Miceli (2011) pp. 97 ss. = (2021) p. 49.

<sup>43</sup> Così chiaramente Scialoja (1933) II p. 299: «perché ad ogni diritto vanno uniti de' doveri, ... lo Stato può costringere sempre a compiere questi doveri, nonostante qualsiasi rinuncia a diritti corrispondenti. Per dirne una, al diritto di proprietà è annesso l'obbligo di pagar

Il diritto di proprietà resta sempre e comunque rinunciabile perché, se la proprietà, con i suoi vantaggi e svantaggi, di per sé, nonostante la derelizione, sembra restare ancorata alla cosa stessa, il soggetto che materialmente si distacca dalla cosa si libera dalle responsabilità che ne derivano attraverso il mero abbandono del possesso, con il limite della dolosa dismissione.

I primi giuristi ad affrontare il tema della derelizione degli immobili da parte dei titolari sono i giuristi, di età tardo repubblicana e primo imperiale, Aulo Ofilio e Antistio Labeone: non è un caso che questi ultimi affrontino il tema della responsabilità dei rinunciatarî osservando il fenomeno della derelizione degli immobili esclusivamente dal punto di vista del mero abbandono del possesso dei medesimi. E, in merito a questa prospettiva eminentemente materiale e obiettiva, si evince una dialettica tra i due giuristi, che porterà la giurisprudenza successiva ad accogliere i correttivi suggeriti da Labeone nell'estendere la responsabilità anche al possessore che avesse dolosamente dismesso il possesso della cosa.

D. 43, 8, 2, 38-39 Ulp. 68 *ad ed.*: «*Habere eum dicimus, qui utitur et iure possessionis fruitur, sive ipse opus fecit sive ex causa emptionis vel conductionis vel legato vel hereditate vel quo alio modo adquisiit. (39) Unde Ofilius putat eum, qui pro derelicto reliquit id opus quod fecit, si viam publicam corrumpit et reliquit, non teneri hoc interdicto: non enim habet quod fecit. sed an in eum actio debeat dari, videbimus. et puto utile interdictum competere, ut, quod in via publica aedificavit, restituat.*»<sup>44</sup>

Ci troviamo di fronte al commento del giurista d'età severiana Ulpiano all'editto del pretore, nella parte in cui il magistrato prometteva la concessione dell'interdetto a tutela delle vie pubbliche<sup>45</sup>. Si tratta di un comando magistratuale emanato, per ragioni di necessità ed urgenza anche di ordine pubblicistico, a fronte della richiesta di attivazione generalmente da parte di qualsiasi cittadino<sup>46</sup>: malgrado, una volta impartito, il destinatario avrebbe

l'imposta fondiaria e lo Stato può obbligare sempre il proprietario a pagarla, nonostante qualsiasi rinuncia a quel diritto.».

<sup>44</sup> «Diciamo che “ha”, colui che ne usa e fruisce per diritto di possesso, sia che abbia costruito egli stesso l'opera sia che l'abbia acquisita a titolo di compravendita o di locazione-conduzione o di legato o di eredità o in qualsiasi altro modo. (39) Di conseguenza Ofilio reputa che colui che lasciò come abbandonata quell'opera che costruì, se abbia danneggiato la via pubblica e abbia abbandonato <l'opera>, non è tenuto con questo interdetto: infatti, non ha ciò che costruì. Ma vedremo se si deve concedere un'azione contro di lui. E reputo che competa in via utile l'interdetto affinché rimuova ciò che edificò in una via pubblica.» (trad. it. a cura dell'autore).

<sup>45</sup> Da ultimo, su questi interdetti, Schiavon (2019) p. 227 ss.

<sup>46</sup> Sulla legittimazione attiva a carattere popolare degli interdetti *de locis publicis e de viis*

tendenzialmente potuto opporvisi chiedendo una cognizione piena sui presupposti di fatto previsti dalla fattispecie, il comando era immediatamente efficace a prescindere dalla sussistenza di tali presupposti<sup>47</sup>.

L'interdetto in questione aveva ad oggetto l'ordine di rimuovere ogni *factum* o *immissum* in una via o in un passaggio pubblici, che avessero comportato o potessero comportare un deterioramento dell'uso della via o del passaggio pubblici<sup>48</sup>.

In generale, il legittimato passivo della riduzione in pristino ordinata con gli interdetti restitutori non è mai colui che abbia realizzato l'opera o effettuato l'immissione ma colui che abbia un rapporto materiale con il manufatto o la sostanza immessa («*factum immissum habere*»)<sup>49</sup>: d'altra parte, solo chi ha la disponibilità della cosa – cioè, chi ne fa uso, la possiede o la detiene a qualsiasi titolo (D. 43, 8, 2, 38) – è nelle condizioni materiali di poterla rimuovere.

D. 43, 8, 2, 37 Ulp. 68 *ad ed.*: «*Hoc interdicto non is tenetur, qui in via publica aliquid fecit, sed is, qui factum habet. proinde si alius fecit, alius factum habet, is tenetur, qui factum habet: et est hoc utilius, quia is potest restituere, qui factum immissum habet.*»<sup>50</sup>

La fattispecie esaminata dal giurista tardo repubblicano Ofilio e riportata da Ulpiano (D. 43, 8, 2, 38) si ritiene avesse ad oggetto un'opera effettuata

e sui suoi sviluppi storico-giuridici, mi limito a richiamare Di Porto (2013) pp. 3 ss. spec. 35 ss.

<sup>47</sup> Per un primo approccio alla procedura interdittale, sarà sufficiente in questa sede, rimandare alla voce enciclopedica a cura di Capogrossi Colognesi (1971) pp. 901 ss.

<sup>48</sup> D. 43, 8, 2, 35 Ulp. 68 *ad ed.*: «*Praetor ait: "Quod in via publica itinereve publico factum immissum habes, quo ea via idve iter deterius sit fiat, restituas"*». Sarà utile rammentare – in particolare al lettore non romanista – che all'interno del concetto di deterioramento dell'uso delle vie e dei passaggi pubblici, i giuristi romani giunsero ad includervi anche forme di inquinamento. Per tutti, Di Porto (2014) al quale mi permetto di aggiungere il mio Angelosanto (2024) pp. 1 ss. spec. 29 ss.

<sup>49</sup> Su questa forma di legittimazione passiva degli interdetti restitutori a tutela delle *res in usu publico* e, in particolare, sull'uso nel testo interdittale del participio in funzione predicativa e non di ausiliare, si veda Schiavon (2019) pp. 259 ss. e nt. 104: per l'interdetto *ne quid in flumine publico fiat, quo statio iterve navigio deterius sit fiat* D. 43, 12, 1, 22 Ulp. 68 *ad ed.*; per l'interdetto *ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat* D. 43, 13, 1, 13 Ulp. 68 *ad ed.*

<sup>50</sup> «Con questo interdetto non è tenuto colui che fece <materialmente> qualcosa nella via pubblica ma colui che ha il manufatto. Perciò se uno fece e un altro ha il manufatto, è tenuto colui che ha il manufatto. E questo è più utile, poiché può ridurre in pristino colui che ha il manufatto o disponga di ciò che fu immesso.» (trad. it. a cura dell'autore).

non direttamente sulla via pubblica ma su suolo privato<sup>51</sup>: nonostante questo, qualora l'opera avesse arrecato un pregiudizio alla via pubblica al punto da deteriorarne l'uso, ci si chiese se, una volta abbandonata (*pro derelicto reliquit*), l'autore dovesse comunque considerarsi legittimato passivamente all'interdetto. Mentre Ofilio non lo reputava responsabile perché a rigor di logica non "aveva" più ciò che era stato realizzato, Ulpiano riteneva si dovesse comunque concedere un'azione o, al più, l'interdetto stesso in via utile.

Ulpiano sembra dunque accogliere l'interpretazione estensiva di Labeone, il quale, contrariamente all'atteggiamento restrittivo di Ofilio e coerentemente con la sua concezione dei beni immobili derelitti come meri beni vacanti di possesso, aveva proposto un ambito di applicazione dell'interdetto restitutorio più ampio, estendendolo anche a chi avesse dolosamente dismesso il possesso della cosa.

D. 43, 8, 2, 42 Ulp. 68 *ad ed.*: «*Hoc interdictum locum habet etiam adversus eum, qui dolo malo fecit, quo minus possideret vel haberet: etenim parem esse conditionem oportet eius, qui quid possideat vel habeat, atque eius, cuius dolo malo factum sit, quo minus possideret vel haberet: et mihi videtur vera Labeonis sententia.*»<sup>52</sup>

Ci troviamo di fronte ad un uso giurisprudenziale della fattispecie pretoria del *dolo desinere possessionem*, ampiamente ricorrente nell'editto magistratuale e volta più in generale a sanzionare la dolosa dismissione del possesso<sup>53</sup>: ad essa Labeone in più d'una occasione sembra ricorrervi per estendere la legittimazione passiva degli interdetti restitutori a tutela dell'uso pubblico delle *res* anche a colui il quale avesse cessato dolosamente di possedere l'opera costruita (D. 43, 13, 1, 13 Ulp. 68 *ad ed.* per i fiumi pubblici; D. 43, 8, 2, 42 Ulp. 68 *ad ed.* per le vie e i passaggi pubblici)<sup>54</sup>. Tale interpretazione estensiva diverrà per Giustiniano una regola generale di parificazione della condizione del possessore a quella del non possessore in mala fede (D. 50,

<sup>51</sup> Per una più compiuta esegesi del passo, con la discussione della relativa letteratura, Solidoro Maruotti (1989) pp. 109 ss. spec. nt. 135.

<sup>52</sup> «Questo interdetto trova applicazione anche contro colui che dolosamente fece in modo di non possedere o avere più: e infatti, pari deve essere la condizione tra colui che posseda o abbia e colui che dolosamente abbia fatto in modo di non possedere più o di non avere più. E a me sembra che il parere di Labeone sia conforme a verità.» (trad. it. a cura dell'autore).

<sup>53</sup> Sulla quale si veda l'ultimo di una serie di studi dedicati all'argomento da Marrone (1987) pp. 179 ss. e, più di recente, lo studio monografico di González Roldán (2010) spec. pp. 167 ss.

<sup>54</sup> Cfr. Schiavon (2019) pp. 267 ss.

17, 150 Ulp. 68 *ad ed.*: «*Parem esse condicionem oportet eius, qui quid possideat vel habeat, atque eius, cuius dolo malo factum sit, quo minus possideret vel haberet.*»).

Poiché per il magistrato giudicante la legittimazione passiva agli strumenti processuali volti ad ottenere la riduzione in pristino dipende esclusivamente dal possesso e non già dalla proprietà, non è necessario sindacare la derelizione come atto di rinuncia, che, d'altra parte, agli occhi del giurista Labeone che si fa promotore della suddetta estensione, è osservata precipuamente dal punto di vista della vacanza di possesso. Nel rispetto di una visione materialistica, è solo ed esclusivamente la situazione possessoria il criterio per identificare il responsabile alla rimozione. La dolosa dismissione del possesso, che può anche essere una conseguenza materiale della derelizione del diritto di proprietà, diventa l'ulteriore criterio per la sopravvivenza di responsabilità in capo al proprietario derelinquente che avesse dismesso il possesso della cosa al solo fine di eludere tali responsabilità.

Da un punto di vista sostanziale la proprietà può anche non essergli più riconosciuta in ragione della rinuncia, ma la responsabilità in ordine a ciò che sia stato fatto o immesso sopravvive processualmente a fronte della dolosa dismissione del possesso del manufatto o della sostanza immessa.

È un modo di procedere, nell'età del processo formulare, tipico del magistrato giudicante, in particolare del pretore: non rendere nullo quell'atto compiuto al solo fine di eludere una responsabilità, che quindi restava valido per il diritto civile, ma di inficiarne gli effetti ai fini di una sopravvivenza della medesima. Attraverso i tipici mezzi ausiliari del processo formulare – come gli *interdicta* e le *in integrum restitutiones*, a cui si associano le conseguenti formule pretorie<sup>55</sup> – il pretore corregge lo *ius civile* per ragioni di pubblica utilità (D. 1, 1, 7, 1 Pap. 2 *def.*: *propter utilitatem publicam*).

<sup>55</sup> Si vedano, ad esempio, le *actiones utiles* o *ficticiae* concesse dal magistrato *rescissa capitis deminutione* a fronte di *adrogatio* o *conventio in manum* di soggetti *sui iuris*: per il diritto civile la *capitis deminutio* del *pater familias* o della donna *sui iuris* comportava il trasferimento – al pari di una rinuncia traslativa a titolo universale – di tutte le posizioni giuridiche soggettive attive in capo all'arrogante o a chi avesse acquisito la *manus* sulla donna, da un lato, e l'estinzione di tutte le posizioni giuridiche passive, dall'altro. Al fine di tutelare i creditori dell'arrogato e della donna convenuta in mano, il pretore intervenne, attraverso una *restitutio in integrum*, in modo analogo a quanto esposto in caso di dolosa dismissione del possesso dei beni. Cfr. D'Amati (2009).

## 6. Prime tendenze “statualistiche” nella disciplina delle terre provinciali abbandonate e degli agri deserti d’età tardo antica: verso la separazione tra pubblico e privato

Le prime tendenze ad osservare il fenomeno dell’abbandono degli immobili alla luce di una germinale separazione tra diritto privato e diritto pubblico si riscontrano nella disciplina dell’abbandono delle terre provinciali – di cui restavano formalmente proprietari il popolo romano o l’imperatore (Gai. 2, 7; 21) – e, in particolare, degli *agri deserti* d’età tardo antica (C. 11, 59).

In questi casi emerge un interesse pubblicistico, da un lato, a favorire l’avocazione al fisco dei beni immobili abbandonati, con l’obiettivo di incamerarne le rendite o di sanzionarne il proprietario assenteista, e, dall’altro, di promuovere un’allocazione privatistica del fondo derelitto, al fine di ottenere il pagamento dei relativi oneri fiscali o il ripopolamento delle campagne<sup>56</sup>.

Infatti, dall’alto dell’apparato di governo di una nascente forma embrionale di “statualità” – fondata, a partire dalla matura età severiana, anche e soprattutto su una fiscalità centralizzata e universale<sup>57</sup> – mal si tollerava la possibilità che le terre potessero divenire vacanti, a tal punto che, a partire dal IV secolo, si delinearono, anche a fronte dei disagi derivanti dalla profonda crisi agraria che investì la società e l’economia romane del tempo, i primi segni della dicotomia moderna: tra necessaria imputazione soggettiva ai privati del diritto di proprietà sugli immobili derelitti e avocazione statale della proprietà immobiliare vacante.

<sup>56</sup> Per quanto concerne i fondi provinciali, bisogna infatti ricordare che, mentre per i fondi italici i cittadini romani furono sollevati dal pagamento dei tributi per secoli (Grelle (1963) *passim*), tanto da non arrecare ad essi alcun danno economico il rimanerne proprietari anche quando le terre non avessero prodotto alcun reddito, solo l’abbandono delle terre provinciali avrebbe sottratto i concessionari dall’obbligo del pagamento dei tributi, «il cui ammontare era spesso superiore o di poco inferiore ai profitti della coltivazione» (Solidoro Maruotti (1989) pp. 40 s.). Ad ogni modo, la profonda crisi economica e finanziaria, che la riforma fiscale diocleziana con l’estensione del tributo ai fondi italici acui piuttosto che risolvere, incentivò l’abbandono delle campagne sterili e improduttive, da un lato, e contribuì alla maturazione dell’idea di una «generale appartenenza alla persona dell’imperatore» di tutte le terre (Solidoro Maruotti (1989) pp. 271 ss. spec. 275). Sulla crisi economica del III-IV secolo e i nessi con la riforma diocleziana delle imposte fondiari, mi limito a richiamare De Martino (1979) pp. 375 ss. e 401 s. Sulla disciplina tardo antica degli *agri deserti* si vedano i riferimenti, anche alla precedente bibliografia, in Solidoro Maruotti (1989) pp. 241 ss. spec. 267 ss. nonché, più di recente, Bianchi (2021) pp. 107 ss.

<sup>57</sup> Con riferimento al tripode su cui poggiava l’apparato imperiale d’età severiana – rappresentato dalla triade esercito, burocrazia e fiscalità – Schiavone (2021) pp. 61 ss. ha suggestivamente ed efficacemente discusso di «presagi di statualità», sui quali si veda, in particolare, Marotta (2021) pp. 129 ss.

Ma prima di queste embrionali forme di separazione, il sistema giuridico romano formatosi nell'età del processo formulare esclude apertamente ogni tipo di irriducibile conflitto tra le individualistiche esigenze del proprietario rinunciante e le solidaristiche forme di responsabilità che gli dovevano essere imputate: un sistema di equo bilanciamento delle posizioni fondato sull'unità concettuale dello *ius*, nell'ambito del quale il diritto in senso soggettivo e il diritto in senso oggettivo, l'azione e il diritto, il diritto privato e il diritto pubblico erano distinti ma giammai separati<sup>58</sup>.

## **7. Alcune brevi considerazioni conclusive sulla storicità del problema della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare**

Come il «problema» del «diritto soggettivo», della «persona giuridica» e dell'«azione», dunque, anche il problema della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà è un problema storico e non logico, in quanto ai primi direttamente collegato e da essi strettamente dipendente.

La necessità di ancorare la proprietà al soggetto rinunciante per non escluderne l'imputazione di responsabilità o di ricondurre la proprietà degli immobili vacanti ad un soggetto fittizio qual è lo Stato-persona giuridica – da cui derivano le attuali «gravi difficoltà interpretative» all'esame della Corte circa il conflitto tra egoistiche prerogative proprietarie del privato rinunciante e solidaristiche forme di responsabilità pretese dallo Stato – è un'esigenza *storica* prima che *logica*: poiché deriva dall'impossibilità di concepire «patrimoni» o «diritti senza soggetto» nell'ambito del diritto privato costruito come sistema dei diritti soggettivi quali predicati dei soggetti di diritto.

Basta infatti – come suggeriva Orestano – passare (o, meglio, ritornare) da una visione soggettivistica ad una concezione obiettivistica, per accorgersi che tali situazioni giuridiche possono *logicamente* sussistere in quanto *storicamente* sono esistite e che tale punto di vista, fondato, per l'esperienza giuridica di Roma, sull'unità concettuale dello *ius*, di cui le *actiones* sono struttura, permette di imputare le responsabilità alle *personae* e di circoscrivere le proprietà alle *res*, senza irriducibili alternative tra le prime e le seconde.

<sup>58</sup> Sulla partizione, nel sistema giuridico-religioso romano, tra *ius publicum* e *ius privatum* da intendersi – come quella tra «diritto» e «religione» (Vallocchia (2008) *passim*) e tra «magistrati» e «sacerdoti» (Vallocchia (2011-2012) *passim*) – come «distinzione» e non «separazione», si veda, con gli ulteriori ragguagli bibliografici, (Vallocchia (2016) pp. 415 ss.).

## Riferimenti bibliografici

- Albanese B. (1982). *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*. Palermo.
- Angelosanto A. (2024). *L'estensione della legittimazione attiva alla tutela delle res in usu publico (e della salubritas) dai cives agli omnes homines: al di là della persona giuridica*. In: *ReA online*, 2: 1-37.
- Arangio-Ruiz V. (1909). *La struttura dei diritti reali sulla cosa altrui in diritto romano*. In: *AG*, 82: 417-469.
- Atzeri F. (1915). *Delle rinunzie secondo il cod. civ. it.*<sup>2</sup>. Torino.
- Beggiato M. (2022). *Res nullius*. In: *TSDP*, 15: 1-30.
- Bellinvia M. (2014). *La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento*. In: *Cons. naz. Not.*, studio n. 216-2014/C.
- Berger A. (1922). *In tema di derelizione*. In: *BIDR*, 32: 131-190.
- Bianchi P. (2021). *Ancora sugli agri abbandonati, sterili, deserti: alcune considerazioni*. In: *Tesserae iuris*, 2.1: 107-140.
- Bona C. (2017). *L'abbandono mero degli immobili*. Trento.
- Bonfante P. (1918). *La derelizione e l'apprensione di cose derelitte*. In: *Scritti giuridici vari*, II. Torino.
- Bonfante P. (1926). *Nota a B. Windscheid, Diritto delle Pandette*, trad. it. a cura di C. Fadda e P.E. Bensa. Torino.
- Branca G. (1958). *S.v. Abbandono. I. Derelictio a) Diritto romano e intermedio*. In: *ED*, 1. Milano: 1-5.
- Brugi B. (1900). *Nota a C.F. Glück, Commentario alle Pandette*, trad. it. con note a cura di B. Brugi, VIII. Milano.
- Bufnoir C. (1900). *Propriété et contrat: théorie des modes d'acquisition des droits réels et des sources des obligations*. Paris.
- Burdese A. (1983). *Manuale di diritto privato romano*<sup>4</sup>. Milano.
- Capogrossi Colognesi L. (1969). *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, I. Milano.
- Capogrossi Colognesi L. (1971). *S.v. Interdetti*. In: *ED*, 21. Milano: 901-928.
- Capogrossi Colognesi L. (1988). *S.v. Proprietà (diritto romano)*. In: *ED*, 37. Milano: 160-225.
- Cardilli R. (2010) (2021). *Brevi riflessioni critiche sull'azione come difesa del diritto attraverso il diritto romano*. In: *Revista Chilena De Historia Del Derecho*, 22. Poi *Actio e ius*. In: *Fondamento romano dei diritti odierni*. Torino.
- Cardilli R. (2021). *Le 'res' e il diritto. Cose e realtà nel sistema romano*. In: R. Cardilli, *Fondamento romano dei diritti odierni*, Torino.
- Catalano P. (1983) (1990). *Alle radici del problema delle persone giuridiche*. In: *Rass. Dir. Civ.*, 4. Poi in: *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, I. Torino.
- Catalano P. (2001). *Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1, 1, 12*. In: *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli.

- Collinet P. (1929). *Iusta causa et bona fides dans l'usucapion d'après les Institutes de Gaius*. In: *Mélanges Paul Fournier*. Paris.
- Conte V. (2022). *Servitù su res nullius. Fadda, Brugi e i diritti di collettività indeterminate*. In: *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 12: 113-152.
- Costantino M. (1967). *Contributo alla teoria della proprietà*. Napoli.
- Coucourde A. (2025). *L'inammissibilità della rinuncia alla proprietà immobiliare: in attesa delle Sezioni Unite*. In: *RDC*, 1: 139-165.
- Czyhlarz C. (1905). *Continuazione a C.F. Glück, Commentario alle Pandette*, trad. it. con note a cura di S. Perozzi, XLI. Milano.
- D'Amati L. (2009). *Considerazioni in tema di actio utilis rescissa capitis deminutione*. In: *D@S*, 8.
- De Martino F. (1979). *Storia economica di Roma antica*, II. Firenze.
- Deiana G. (1958). *S.v. Abbandono (derelictio) b) Diritto civile*. In: *ED*, 1. Milano: 5-16.
- Di Porto A. (2013). *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*. Torino.
- Di Porto A. (2014). *Salubritas e forme di tutela in età romana*. Torino.
- Diliberto O. (2009). *Il diritto di proprietà: estensione e limiti. Dal diritto romano ai codici contemporanei*. In: *ReA*, 28: 367-380.
- Diliberto O. (2019). *L'eredità fraintesa. Il diritto di proprietà dall'esperienza romana al Code Napoléon (e viceversa)*. In: Bonin P., Hakim N., Nasti F. e Schiavone A., a cura di, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*. Torino.
- Fadda C. (1892) (1910). *Le servitù prediali sopra o a favore di fondi nullius*. In: *Per il XXXV anno di insegnamento di F. Serafini*. Firenze. Poi in: *Studi e questioni di diritto*, I. Napoli.
- Fadda C. (1896) (1910). *Ancora le servitù sopra od a favore di fondi nullius*. In: *Il Filangieri*. Poi in: *Studi e questioni di diritto*, I. Napoli.
- Fadda C. e Bensa P.E. (1930). *Note dei traduttori a B. Windscheid, Diritto delle pandette*, IV. Torino.
- Follieri L. (2022). *La proprietà insostenibile. Rinuncia alla proprietà immobiliare tra interesse privato e ragioni della collettività*. Napoli.
- Francesca M. e Follieri L., a cura di (2024). *Rinuncia alla proprietà immobiliare. Discussione intorno all'ammissibilità dell'atto e alle soluzioni alternative*. Napoli.
- Franciosi G. (1964). *Res nullius e occupatio*. In: *AAN*, 75: 3-18.
- González Roldán Y. (2010). *Dolo desinere possidere fra editto del pretore e scienza giuridica*. Bari.
- Grelle F. (1963). *Stipendium vel tributum: l'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*. Napoli.
- Grimaldi R. (2023). *Rinuncia alle situazioni di dominio e variabilità degli interessi*. Napoli.
- Grossi P. (1988) (2006). *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*. In: E. Cortese, a cura di, *La proprietà e le proprietà, Atti del convegno (Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985)*. Milano. Poi: Napoli.

- Grosso G. (1932). *Lezioni di diritto romano: le servitù prediali*. Modena.
- Jhering R. von (1871). *Passive Wirkungen der Rechte. Ein Beitrag zur Theorie der Rechte*. In: *Jahrbücher für die Dogmatik*, 10.
- Kaser M. (1956). *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*<sup>2</sup>. Köln-Graz.
- Landi R. (2022). *Risanamento ambientale e vicende della proprietà*. Napoli.
- Macioce F. (1989). *S.v. Rinuncia (diritto privato)*. In: *ED*, 40. Milano: 923-951.
- Marotta V. (2021). *Introduzione a De censibus libri VI. Fiscalità e governo dell'ecumene*. In: Ferrary J.L., Marotta V. e Schiavone A., a cura di, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*. Roma-Bristol.
- Marrone M. (1987). *A proposito di perdita dolosa del possesso*. In: *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI. Milano.
- Marrone M. (2006). *Istituzioni di diritto romano*<sup>3</sup>. Palermo.
- Materi R. e Molinari M. (2016). *Atto di abbandono della proprietà tra volontà privata e interesse pubblico*. In: *Notariato*, 6: 566-577.
- Miceli M. (2011) (2021). *L'«actionenrechtliches Denken» dei giuristi romani e le forme dell'appartenenza*. In Garofalo L., a cura di, *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca*, I. Padova. Poi in: Miceli M., Solidoro L., a cura di, *In tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica*. Torino.
- Miceli M. e Solidoro L. (2021). *In tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica*. Torino.
- Orestano R. (1959) (1978). *S.v. L'azione in generale (storia del problema)*. In: *ED*, IV. Milano. Poi in: *Azione - Diritti soggettivi - Persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*. Bologna.
- Orestano R. (1960) (1978). *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, linee di una vicenda concettuale*. In: *Jus*, 11. Poi in: *Azione - Diritti soggettivi - Persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*. Bologna.
- Pasquino P. (2024). *Note su alcune ipotesi di derelictio servi*. In: *TSDP* 17: 1-36.
- Pellegrini T. (2021). *Proprietà privata e Stato nel dibattito sulla rinuncia alla proprietà del bene immobile*. In: *Riv. crit. dir. priv.*, 2: 235-265.
- Perozzi S. (1905). *Nota k) a C. Czyhlarz, Continuazione a C.F. Glück, Commentario alle Pandette*, trad. it. con note a cura di S. Perozzi, XLI. Milano.
- Pothier R.-J. (1807). *Traité du droit du domaine de propriété*. In: *Ouvres complètes*, XIV. Paris.
- Pugliese G. (1939). *«Res corporales», «res incorporales» e il problema del diritto soggettivo*. In: *Studi in onore di Arangio-Ruiz*, III. Napoli.
- Romano S. (1933) (2002). *Studi sulla derelizione nel diritto romano*, Padova. Poi in: *RDR*, 2 con una nota di lettura di L. Lantella: 99-164.
- Romano S. (1960) (rist. 1981). *S.v. Derelictio*. In: *NNDI* 5, Torino: 545-548.
- Santoro Passarelli F. (1966). *Dottrine generali del diritto civile*<sup>9</sup>. Napoli.
- Schiavo S. (2024). *Ai confini della soggettività. L'eredità giacente fra res e persona*. In: *SMC*, 3: 211-241.
- Schiavon A. (2019). *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*. Trento.

- Schiavone A. (2021). *Introduzione a Institutionum libri II*. In: Ferrary J.L., Marotta V. e Schiavone A., a cura di, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*. Roma-Bristol.
- Scialoja V. (1933). *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I-II. Roma.
- Serrao F. (2006). *Le fonti del diritto nella storia della costituzione romana*. In: Labruna L., direzione di, *Tradizione romanistica e Costituzione*, I. Napoli.
- Solidoro Maruotti L. (1989). *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori*. Napoli.
- Solidoro L. (2001). *'Abstraktes Eigentum' e forme di appartenenza fondiaria nell'Impero romano*. In: *SDHI*, 67: 135-201.
- Tabet A., Ottolenghi E. e Scaliti G. (1968). *La proprietà*. In: *Tratt. Bigiavi*. Torino.
- Talamanca M. (1990). *Istituzioni di diritto romano*. Milano.
- Tuccillo F. (2011). *Sulla «remissio servitutis»*. In: *Index*, 39: 465-479.
- Vacca L. (1983). *«Derelictio» e acquisto delle «res pro derelicto habitae»*. *Lettura delle fonti e tradizione sistematica*. Milano.
- Vallocchia F. (2008). *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella Repubblica romana*. Torino.
- Vallocchia F. (2011-2012). *Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano*. In: *D@S*, 10.
- Vallocchia F. (2016). *Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano*. In: *RISG*, 7 : 415-428.
- Villey M. (1946-1947). *L'idée du droit subjectif et les systèmes juridiques romains*. In: *RHD*, 24: 201-228.
- Windscheid B. (1925). *Diritto delle Pandette*, trad. it. a cura di Fadda C. e Bensa P.E., I. Torino.
- Zachariae C.S. (1863). *Cours de droit civil français*, trad. fr. par M.C. Aubry, II. Paris.